



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **10** del **20 GEN. 2025**

OGGETTO: Disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri per l'istituzione, il rinnovo (con o senza modifiche) e la gestione delle zone destinate all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, approvati con DGR n. 1179 del 15/10/2024, e nuova modulistica per la presentazione della relativa istanza. L. n. 157/1992, art. 10, L.R. n. 50/1993, art. 18, DGR n. 401/2024 e DGR n. 1179/2024.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri per l'istituzione, il rinnovo e la gestione delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia, approvati con DGR n. 1179 del 15/10/2024, e la nuova modulistica aggiornata per la presentazione della relativa istanza. L. n. 157/1992, art. 10, L.R. n. 50/1993, art. 18, DGR 401/2024 e DGR n. 1179/2024.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»» e in particolare l'art. 11;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/20221 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;

VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*» e fatto specifico riferimento all'art. 10, comma 8 che dispone che i piani faunistico-venatori regionali comprendano le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;

RICHIAMATA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*» e fatto specifico all'art. 18;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «*Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»*», art. 11;

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 15 ottobre 2024;

PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle Associazioni Venatorie, anche facenti parte della Cabina di Regia, riferite all'adozione di specifica modulistica idonea a corroborare sia la domanda per l'istituzione, il rinnovo, la

*Mod. A - originale*

modifica di una zona addestramento e allenamento cani (ZAC), sia per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile riservate ai cani da caccia;

VALUTATO che l'emanazione di disposizioni integrative in applicazione della sopraccitata DGR n. 1179/2024 e, conseguentemente, l'aggiornamento della specifica modulistica utilizzata ai fini della presentazione dell'istanza, incontrano le esigenze palesate dai presidenti delle Associazioni venatorie, nonché agevola l'operatività delle sedi periferiche regionali deputate alla valutazione delle domande;

DATO ATTO che con il decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 404 del 09 dicembre 2024 sono state approvate, sia le disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle prove cinofile riservate ai cani da caccia approvati con la sopraccitata DGR n. 1179/2024, sia la nuova modulistica per la presentazione dell'istanza;

RITENUTO opportuno approvare anche le disposizioni integrative e la modulistica per la presentazione delle istanze di istituzione e rinnovo delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia, al pari che per le prove cinofile, al fine di consentire, sin da subito, la presentazione delle relative istanze di autorizzazione, con la riserva di poter eventualmente apportare ulteriori aggiornamenti alla stessa documentazione qualora se ne rendesse necessario;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale **Allegato A**), le disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri per l'istituzione, il rinnovo (con o senza modifiche) e la gestione delle zone destinate all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, approvati con DGR n. 1179 del 15/10/2024,
3. di approvare la seguente modulistica:
  - **Allegato B**): modello di domanda per l'istituzione, il rinnovo (con o senza modifiche) di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (ZAC);
  - **Allegato C**): modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di acquisizione dei consensi (scritti e verbali) da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
  - **Allegato D**): modello di assenso all'istituzione sui propri fondi della ZAC senza sparo, da parte dei proprietari o conduttori interessati;
  - **Allegato E**): modello di assenso all'istituzione sui propri fondi della ZAC con sparo, da parte dei proprietari o conduttori interessati;
  - **Allegato F**): tabella per la raccolta dei riferimenti catastali dei fondi interessati e di quelli per i quali viene chiesta la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati del provvedimento autorizzatorio;
  - **Allegato G**): modello di dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (Allegato E alla DGR n. 1400/2027);
  - **Allegato H**): schema di disciplinare di Zona di tipo A per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia senza sparo;
  - **Allegato I**): schema di disciplinare di Zona di tipo B per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia con sparo.
4. di stabilire che la modulistica di cui al punto 3. potrà essere oggetto di eventuali modifiche ed integrali non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
5. di dare atto che la domanda per l'autorizzazione a prove cinofile riservate ai cani da caccia di cui all'Allegato B del presente atto sostituisce quella approvata dalla DGR n. 1179 del 15 ottobre 2024;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.





**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER L'ISTITUZIONE, IL RINNOVO (CON O SENZA MODIFICHE) E LA GESTIONE DELLE ZONE DESTINATE ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'ALLENAMENTO APPROVATI CON DGR N. 1179 DEL 15/10/2024**

Ai fini dell'applicazione della DGR n. 1179 del 15/10/2024 con la quale sono stati approvati i criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento delle gare cinofile, si rende necessaria l'adozione di disposizioni integrative per la presentazione delle relative istanze e per lo svolgimento della relativa istruttoria da parte delle Strutture regionali territorialmente competenti dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

Relativamente al solo svolgimento di prove cinofile per cani da caccia è stato adottato il D.D.R. n. 404 del 09 dicembre 2024 con il quale sono state approvate le relative disposizioni operative.

Con la DGR n. 401 del 09/04/2024 è stato aggiornato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Con la citata deliberazione, nell'Allegato C1 sono stati individuati, in particolare le zone e i periodi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, ai quali attenersi nella compilazione dell'istanza, anche ai fini dell'assolvimento della procedura di valutazione di incidenza ambientale.

L'istituzione di ZAC con sparo destinate ai cani segugi è vietata nelle aree frequentate dal camoscio, con riferimento a quelle ove la specie risulta diffusa in modo stabile e non occasionale, così come desunto dai censimenti effettuati negli ultimi anni. Concorrono all'individuazione di tali aree le carte delle vocazioni faunistiche e di distribuzione della specie, elaborate dalla Regione e/o dalla Provincia territorialmente competente.

L'accesso alla ZAC per l'allenamento e addestramento dei cani da caccia e per lo svolgimento di gare cinofile deve essere annotato nell'apposito registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di vigilanza. La compilazione del registro degli accessi compete al Direttore o suo sostituto nelle ZAC con sparo (tipo B) e per quelle senza sparo (tipo A) esclusivamente nei casi in cui è prevista l'immissione di selvaggina. Nelle ZAC senza sparo la registrazione degli accessi è effettuata dal Direttore, dal suo incaricato o direttamente dall'utente fruitore della ZAC. Le modalità e i supporti su cui effettuare le registrazioni possono essere effettuate su supporto cartaceo, digitale o informatizzato, nonché avvalendosi di sistemi di comunicazione tracciabili, in quest'ultimo caso compete al Direttore della ZAC o al suo sostituto, mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire idonea certezza e tracciabilità delle registrazioni.

Nelle ZAC di tipo B, istituite ad una distanza inferiore a 150 m da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, in applicazione dell'articolo 4, comma 7, dell'Allegato A alla DGR n. 1179/2024, il perimetro dell'area sottoposta a sparo dovrà essere opportunamente segnalato e delimitato mediante la posa di bandierine rosse di segnalazione.

Nelle ZAC, sia senza sparo (tipo A) che con sparo (tipo B) è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano e Starna, nonché di Lepre (quest'ultima esclusivamente al di sotto dei 600 m s.l.m) e di Pernice rossa esclusivamente al di fuori della Zona faunistica delle Alpi. Gli animali liberati che fuoriescono dal perimetro della zona di addestramento e allenamento cani da caccia non possono in nessun modo essere recuperati. I quantitativi di selvaggina immessa e abbattuta, distinti per quantità e specie, devono essere annotati nell'apposito registro e, esclusivamente per i capi abbattuti, anche nell'apposita ricevuta rilasciata all'utente dal Direttore o suo sostituto, al termine della sessione di allenamento e/o addestramento. Ogni immissione di esemplari di fauna selvatica deve essere accompagnata dalla certificazione sanitaria rilasciata secondo le vigenti disposizioni di legge. Tutti gli esemplari immessi devono essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento in osservanza ai quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, dell'Allegato A) della DGR n. 1179/2024.



L'attività cinofila nelle ZAC di tipo A2 e di tipo B2 (a carattere temporaneo) è consentita al di fuori del periodo di attività venatoria, comprensivo dell'eventuale preapertura e postcipo.  
Le ZAC di tipo A destinate all'allenamento e addestramento dei falchi sono regolamentate dalla L.R. n. 2 del 20 gennaio 2000.

All'interno delle ZAC è autorizzato lo svolgimento di prove cinofile, secondo le modalità previste per ciascuna tipologia di istituto (tipo A e tipo B) dalla DGR n. 1179/2024 e dal relativo disciplinare di funzionamento della ZAC, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato C1 della DGR n. 401/2024.

Le ZAC istituite nel periodo di vigenza del PFVR 2007-2012 e i cui soggetti gestori, successivamente all'approvazione del PFVR 2022-2027, hanno manifestato il proprio interesse al mantenimento e proseguimento dell'attività cinofila all'interno delle stesse, sono prorogate fino all'apertura della stagione venatoria 2025/2026: oltre tale data le stesse decadono senza la necessità di adottare alcun provvedimento.

## 1 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze per l'istituzione delle ZAC nelle diverse tipologie previste, complete di tutti i dati/informazioni e documentazione previsti dall'Allegato A, articoli 7 e 8 della DGR n. 1179/2024, vanno presentate alla Struttura regionale territorialmente competente, tramite PEC o eventualmente mediante sistema Informativo Ittico-Venatorio, quando tale servizio verrà attivato, utilizzando l'apposita modulistica approvata con il presente decreto e così rappresentata:

- 1) Allegato B): modello di domanda per l'istituzione, il rinnovo (con o senza modifiche) di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (ZAC);
- 2) Allegato C): modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di acquisizione dei consensi (scritti e verbali) da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati;
- 3) Allegato D): modello di assenso all'istituzione sui propri fondi della ZAC senza sparo, da parte dei proprietari o conduttori interessati;
- 4) Allegato E): modello di assenso all'istituzione sui propri fondi della ZAC con sparo, da parte dei proprietari o conduttori interessati;
- 5) Allegato F): tabella per la raccolta dei riferimenti catastali dei fondi interessati e di quelli per i quali viene chiesta la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati del provvedimento autorizzatorio;
- 6) Allegato G): modello di dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (Allegato E alla DGR n. 1400/2027);
- 7) Allegato H): schema di disciplinare di Zona di tipo A per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia senza sparo;
- 8) Allegato I): schema di disciplinare di Zona di tipo B per l'addestramento e l'allenamento cani da caccia con sparo.

All'istanza vanno allegati gli atti di consenso e gli eventuali dinieghi del consenso, qualora espliciti e noti, sottoscritti dai proprietari o conduttori dei fondi potenzialmente interessati, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore oppure, in caso di mancanza del consenso scritto, la dichiarazione che attesta di aver acquisito comunque il consenso verbale, per la medesima durata dell'autorizzazione richiesta per un massimo di 5 (cinque) anni, dei proprietari o conduttori dei terreni interessati. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire il consenso o il diniego/opposizione al consenso da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, il richiedente chiede alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell'albo pretorio dei Comuni interessati. Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostativi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia. In caso di diniego del consenso e di opposizioni da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, il provvedimento diventa efficace escludendo automaticamente detti fondi dall'area interessata dall'istituzione della ZAC.

La riduzione della distanza minima della ZAC di nuova istituzione da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, prevista all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 7, dell'Allegato A della DGR n. 1179/2024, potrà essere autorizzata solo a seguito dell'acquisizione dei nulla osta scritti per la medesima durata dell'autorizzazione richiesta per un massimo di 5 (cinque) anni, da parte dei proprietari, conduttori, residenti, locatari, gestori interessati.

La cartografia dell'area dovrà essere prodotta in formato vettoriale e con corografie di inquadramento e di dettaglio contenenti anche gli estremi catastali dei fondi interessati.

Con l'istanza va presentato anche l'Allegato E alla DGR n. 1400/2017 attestante la non necessità della



valutazione di incidenza ambientale prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2. al punto I *“Progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza”*.

La “relazione tecnico illustrativa di gestione” deve contenere i seguenti contenuti descrittivi minimi:

- area interessata: inquadramento geografico e caratterizzazione ambientale, eventuali strutture annesse alla ZAC, immagini del sito;
- elencazione delle specie di selvaggina proveniente da allevamento, oggetto di immissione, quantitativi immissibili previsti per cacciatore/giornata per ciascuna specie;
- modalità di svolgimento dell'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, numero massimo di cacciatori ammissibili per turno di addestramento, ecc...;
- modalità di svolgimento delle gare cinofile, qualora previste;
- misura di sicurezza adottate al fine di prevenire gli infortuni e tutelare la pubblica incolumità.

Costituisce causa di non ricevibilità, la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del soggetto richiedente. Non sono invece ammissibili le istanze proposte da soggetti diversi rispetto a quanto previsto dalla DGR n. 1179/2024, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo.

Le richieste di istituzione di zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia possono essere presentate anche dai Concessionari delle relative Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato A della DGR n. 1179/2024.

Le tabelle perimetrali per la delimitazione della ZAC devono essere conformi alle caratteristiche e modalità di posizionamento previste dalla DPGR n. 36 del 15 aprile 2022.

## **2 – ISTRUTTORIA**

La Sede territoriale competente dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, a seguito della verifica della documentazione prodotta dall'interessato, adotta il provvedimento autorizzativo contenente il relativo disciplinare di funzionamento della ZAC, entro il termine di 60 (sessanta) giorni così come previsto dalla DGR n. 231 del 02/03/2020.

Qualora non sia stato possibile acquisire il consenso da parte di tutti i proprietari o conduttori dei fondi, la Struttura regionale territorialmente competente adotta il provvedimento autorizzativo includendo tali fondi e ne dispone, su richiesta dell'interessato, la pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni interessati, subordinando l'efficacia del provvedimento con riguardo all'inclusione delle superfici nell'ambito del perimetro della ZAC, alla mancata opposizione dei proprietari/conduttori non già individuati nei termini previsti (30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio).

Decorso tale termine senza che pervengano opposizioni il provvedimento si integra dell'efficacia. In caso di opposizioni da parte dei proprietari/conduttori non precedentemente individuati, il provvedimento diventa efficace escludendo detti fondi dalla ZAC. La Struttura territorialmente competente comunicherà all'interessato l'esito della pubblicazione all'albo pretorio, tale comunicazione andrà allegata al provvedimento autorizzativo al fine di agevolare l'attività di vigilanza da parte degli organi competenti.

L'esclusione dalla superficie della ZAC è prevista anche nel caso intervenga a qualsiasi titolo, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, una variazione dei consensi o dei nulla osta previsti dalla DGR n. 1179/2024.

Rimane in capo al soggetto richiedente la valutazione dell'opportunità di mantenere la ZAC qualora a seguito di opposizioni le superfici risultassero parzialmente diverse da quelle richieste. In ogni caso tale volontà dovrà essere comunicata per iscritto alla Struttura regionale territorialmente competente ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca. I terreni esclusi dalla ZAC devono essere opportunamente delimitati mediante posa di bandierine rosse di segnalazione.





**DOMANDA PER L'ISTITUZIONE O IL RINNOVO, CON O SENZA MODIFICHE, DI UNA ZONA DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DI CANI DA CACCIA (ZAC)**

N. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 per la presente domanda

+

N. 1 (una) marca da bollo allegata da € 16,00 per l'autorizzazione

OGGETTO: Legge Regionale 09/12/1993, n. 50, art. 18. Richiesta d'istituzione o il rinnovo, con o senza modifiche, di una zona destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia (ZAC) nel/i Comune/i di .....

**Alla REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa**

**Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria**

**Sede territoriale di** \_\_\_\_\_

**pec: cacciapesca@pec.regione.veneto.it**

Il sottoscritto ..... nato il .....

a ..... (.....), C.F. ....

residente a ..... via ..... n. ....

in qualità di (*Presidente, Concessionario, Titolare Azienda agricola, Rappresentante delegato di Imprenditori agricoli, ecc...*): .....

Associazione Venatoria (*denominazione*) .....

Associazione cinofila (*denominazione*) .....

A.T.C. o Comprensorio alpino (*denominazione*) .....

AFV o AATV (*denominazione*) .....

Imprenditore agricolo (*denominazione Azienda agricola*) .....

Imprenditori agricoli associati (*denominazione Aziende agricole deleganti*) .....

con sede a ..... in via ..... n. ....

Codice Fiscale ..... P.I. ....





email.....pec.....

**Relativamente alla presente istanza:**

- (*barrare se interessati*) si allegano gli atti di consenso sottoscritti dai proprietari o conduttori dei fondi ed eventualmente i nulla osta ai soli fini della riduzione della distanza della ZAC di nuova istituzione, da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, dai residenti, locatari e gestori, corredati da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (**Allegato D / Allegato E**);
- (*barrare se interessati*) si allega la dichiarazione che attesta di aver ottenuto il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati ed eventualmente i nulla osta, ai soli fini della riduzione della distanza della ZAC di nuova istituzione da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, anche dei residenti, locatari e gestori (**Allegato C**);
- (*barrare nel caso non si ricada nelle precedenti condizioni*) **si chiede alla Regione del Veneto la pubblicazione per 30 (trenta) giorni del provvedimento di autorizzazione nell'albo pretorio dei Comuni interessati, dove sono situati i fondi privi di consenso.** Decorso tale termine, senza che pervengano motivi ostantivi o di diniego, il provvedimento acquista efficacia. In caso di opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati non precedentemente individuati, il provvedimento diventa efficace escludendo automaticamente detti fondi dalla zona di allenamento e addestramento di cani da caccia (anche se inclusi nell'elenco di cui all'Allegato F).

**Allega alla domanda:**

- a) gli atti di consenso e gli eventuali atti di diniego del consenso, qualora espliciti e noti, aventi la medesima durata dell'autorizzazione richiesta, sottoscritti dai proprietari o conduttori dei fondi interessati (**Allegato D – Allegato E**), corredati da un documento di identità in corso di validità del proprietario/conduttore sottoscrittore, oppure la dichiarazione del richiedente che attesta di aver ottenuto il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati (**Allegato C**);
- b) (*obbligatorio*) gli estremi catastali dei fondi interessati, inclusi quelli per i quali non sono stati acquisiti gli atti di consenso (**Allegato E**);
- c) (*obbligatorio*) cartografia dell'area nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, integrata con cartografie di inquadramento dell'area interessata;
- d) (*obbligatorio*) documentazione per la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., redatta secondo le disposizioni vigenti (**Allegato G**);
- e) (*obbligatorio*) relazione tecnico illustrativa di gestione;
- f) (*obbligatorio*) consenso scritto del gestore o dei gestori degli Istituti individuati dal Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 nelle aree in cui ricade la ZAC (ATC/CA/Istituti privatistici/Aree sottoposte a tutela);
- g) eventuali nulla osta scritti di cui all'art. 3, comma 3, per le ZAC di tipo A e all'art. 4, comma 7, per le ZAC di tipo B in ordine alle distanze minime da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro (**Allegato D – Allegato E**);
- h) (*obbligatorio*) copia del documento identità in corso di validità del richiedente;



Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.

*L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “privacy” del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), accessibile dal link in calce alla home page. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via posta elettronica certificata.*

Data .....

Firma del richiedente/dichiarante

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it), PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it));
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) o all’indirizzo PEC [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it);
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi D.lgs. n. 36/2023 e della L.n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all’Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria  
f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE (*per presa visione*)



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In riferimento alla DRG n. 1179 datata 15/10/2024 (pubblicata nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 138 del 22/10/2024)

Il sottoscritto cognome e nome	
Luogo e data di nascita:	
Luogo di residenza (Comune, via, n. civico e c.a.p.)	
N. Telefono	
E-mail	
PEC	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

### DICHIARA

di aver acquisito il consenso da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati all'istituzione della ZAC, per la durata dell'autorizzazione richiesta;

(*esclusivamente per le ZAC di nuova istituzione*) di aver acquisito il nulla osta da parte dei rispettivi proprietari, conduttori, locatori, residenti, gestori, ecc. dei fondi e immobili interessati all'applicazione della riduzione della distanza della ZAC da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.

Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), accessibile dal link in calce alla home page Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

**Allega copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità**

(Firma leggibile)

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it), PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it));
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) o all'indirizzo PEC [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it);
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
10. successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria  
f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE (*per presa visione*)  
\_\_\_\_\_



**ASSENSO ALL'ISTITUZIONE DI UNA ZONA ADDESTRAMENTO  
E ALLENAMENTO CANI SENZA SPARO**

In riferimento alla DRG n. 1179 datata 15/10/2024 (pubblicata nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 138 del 22/10/2024)

Il sottoscritto cognome e nome	
Luogo e data di nascita:	
Luogo di residenza (Comune, via, n. civico e c.a.p.)	
N. Telefono	
E-mail	
PEC	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

> **DI ESSERE**

- (barrare se interessato) proprietario;
- (barrare se interessato) conduttore;
- (barrare se interessato) altro (ad esempio residente, locatario, gestore, ecc.).....;

dei fondi catastalmente censiti al:

- 1) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 2) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 3) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 4) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 5) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....

> **DI CONCEDERE IL NULLA OSTA E DI DARE IL CONSENSO:**

all'istituzione di una Zona Addestramento Cani SENZA SPARO sui terreni sopra indicati;

- (barrare se interessato) con deroga rispetto ai 150 metri di distanza previsti da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.



Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), accessibile dal link in calce alla home page. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

**Allega copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità**

(Firma leggibile)

Data \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it), PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it));
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) o all'indirizzo PEC [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it);
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
10. successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria

f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE (per presa visione)

\_\_\_\_\_



**ASSENSO ALL'ISTITUZIONE DI UNA ZONA ADDESTRAMENTO  
E ALLENAMENTO CANI CON SPARO**

In riferimento alla DRG n. 1179 datata 15/10/2024 (pubblicata nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 138 del 22/10/2024)

Il sottoscritto cognome e nome	
Luogo e data di nascita:	
Luogo di residenza (Comune, via, n. civico e c.a.p.)	
N. Telefono	
E-mail	
PEC	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

➤ **DI ESSERE**

(barrare se interessato) proprietario;

(barrare se interessato) conduttore;

(barrare se interessato) altro (ad esempio residente, locatario, gestore, ecc.).....;

dei fondi catastalmente censiti al:

- 1) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 2) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 3) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 4) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....
- 5) Foglio n. .... Mappale n. .... Sub ..... del Comune di ..... Provincia di .....

➤ **DI CONCEDERE IL NULLA OSTA E DI DARE IL CONSENSO:**

all'istituzione di una Zona Addestramento Cani CON SPARO sui terreni sopra indicati;

(barrare se interessato) con deroga rispetto ai 400 metri di distanza previsti da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro.



Dichiara, altresì, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "privacy" del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), accessibile dal link in calce alla home page. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via posta elettronica certificata.

**Allega copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità**

(Firma leggibile)

Data \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia;
2. delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (indirizzo e-mail [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it), PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it));
3. Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
4. la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) o all'indirizzo PEC [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it);
5. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la richiesta depositata e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
6. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento riferito alla richiesta presentata dal dichiarante;
7. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
8. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai richiedenti e a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, nonché all'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
9. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura amministrativa e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima;
10. successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
11. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Delegato al trattamento

Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria

f.to Dott. Pietro Salvadori

DATA \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE (per presa visione)

\_\_\_\_\_







**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  
(ALLEGATO E ALLA DGR N. 1400/2017)**

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

[la parte in corsivo da compilarsi qualora non si provveda alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09]

nata/o a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

**del piano-progetto-intervento:** istituzione di una zona di allenamento e addestramento di cani da caccia ai sensi della DGR n. 1179/2024.

**DICHIARA**

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

*Nell'istanza di autorizzazione sono contenute le informazioni tecniche riguardanti la/e prova/a cinofile in questione*

DATA \_\_\_\_\_ II DICHIARANTE \_\_\_\_\_

**Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

*Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.*



*Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.*

DATA

II DICHIARANTE

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110, Mestre-Venezia, Struttura periferica di Verona, Via San Giacomo 25 – 37135 Verona, [cacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:cacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire la procedura di autorizzazione allo svolgimento di gare cinofile. La normativa di riferimento è l'articolo 18 della legge regionale n. 50/1993, la DGR n. 1179/2024 e il DDR n. 404/2024.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento  
Direttore Direzione Agroambiente, Programmazione  
e Gestione ittica e faunistico-venatoria  
f.to Dott. Pietro Salvadori

Data

Il dichiarante (per presa visione)

*Allegare copia di un documento di riconoscimento*



### SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA DI TIPO A PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA SENZA SPARO

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /A1, dove l'attività SENZA SPARO è consentita durante tutto l'anno, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi)/ **OPPURE** /A2, dove l'attività SENZA SPARO non è consentita durante la stagione venatoria, sia su fauna selvatica naturalmente presente nel sito, sia su selvaggina immessa proveniente da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi). Nelle zone di tipo A2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri"), delle "Disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri (...) approvati con D.G.R. n. 1179 del 15/10/2024" e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi \_\_\_\_\_.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di \_\_\_\_ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, su terreni d ampiezza complessiva di ettari \_\_\_\_\_, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno

/La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV)\_\_\_\_\_/ **OPPURE** /La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Faunistico Venatoria (AFV)\_\_\_\_\_/



1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92 è affidata al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_ - PEC / e-mail \_\_\_\_\_, al quale è attribuita la qualifica di "*Direttore della Zona di addestramento e allenamento cani*" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "*Criteri*";
2. quale sostituto del Direttore è nominato il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_ - PEC / e-mail \_\_\_\_\_;
3. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;
4. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "*Criteri*";
5. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore o suo sostituto della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;
6. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;
7. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
8. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo sostituto. Il Direttore, o suo sostituto, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza. La registrazione degli accessi è effettuata dal Direttore, dal suo incaricato o direttamente dall'utente fruitore della ZAC. Le registrazioni possono essere effettuate su supporto cartaceo, digitale o informatizzato, nonché avvalendosi di sistemi di comunicazione tracciabili, in quest'ultimo caso compete al Direttore della ZAC o al suo sostituto mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire idonea certezza e tracciabilità delle registrazioni;
9. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "*Criteri*". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento cani;
10. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;
11. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;



12. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "Criteri", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993;

13. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "Criteri";

14. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;

15. la selvaggina immessa che fuoriesce dal perimetro della ZAC non può essere in alcun modo recuperata;

16. il Direttore dell'area può richiedere motivatamente di effettuare catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri Istituti faunistico-venatori;

17. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;

18. all'interno della ZAC, nel periodo di funzionamento della stessa, è autorizzato lo svolgimento di prove cinofile, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 1179/2024 e dal presente disciplinare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato C1 della DGR n. 401/2024 e previa annotazione nell'apposito registro;

19. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;

20. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del "Criteri";

21. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei "Criteri", deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;

22. il Direttore, il suo sostituto e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;

23. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;

24. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, ovvero dei "Criteri", in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

*Il Direttore  
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione  
Ittica e Faunistico - Venatoria*

*Il Direttore  
della Zona Addestramento Cani  
di Tipo A*





## SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA DI TIPO A PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO CANI DA CACCIA CON SPARO

È istituita ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9.12.1993 n. 50 e ss.mm.ii., una Zona destinata all'addestramento e all'allenamento di cani da caccia di tipo /B1 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani, CON SPARO, è consentita durante tutto l'anno su selvaggina immessa proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano/ **OPPURE** /B2 (dimensioni massime di 100 ha), dove l'attività di addestramento e allenamento cani CON SPARO è consentita, con esclusione della stagione venatoria, su selvaggina proveniente ESCLUSIVAMENTE da allevamento appartenente alle specie Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre (al di sotto degli 600 m s.l.m.m.) e Pernice rossa (esclusivamente al di fuori della Zona Alpi) e sulle specie oggetto di appositi Piani di Gestione e Controllo che lo prevedano. Nelle zone di tipo B2, durante la stagione di caccia, l'area è restituita all'esercizio dell'attività di venatoria con rimozione della tabellazione a cura del Direttore dell'area medesima.

L'attività è svolta in osservanza della normativa vigente, dei "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la modifica, la revoca e la gestione delle zone destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e per l'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile" (di seguito "Criteri"), delle "Disposizioni integrative per l'applicazione dei criteri (...) approvati con D.G.R. n. 1179 del 15/10/2024" e del presente disciplinare di funzionamento, fatti salvi i limiti, le indicazioni specifiche e le prescrizioni eventualmente previste dagli Enti competenti.

L'attività è svolta /tutto l'anno senza necessità di sospensione durante il periodo riproduttivo/ oppure / nei seguenti periodi \_\_\_\_\_.

L'autorizzazione ha validità per un tempo massimo di \_\_\_\_ anni, non tacitamente rinnovabili.

L'area è situata nel Comune di \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, su terreni d'ampiezza complessiva di ettari \_\_\_\_\_, come indicato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del decreto autorizzativo,

L'area è censita catastalmente come segue:

Comune	Prov.	Foglio	Mappale	Particella	Subalterno

La ZAC richiesta ricade all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria (AATV) \_\_\_\_\_.



1. La gestione della predetta Zona, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 157/92, è affidata al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_ - PEC / e-mail \_\_\_\_\_, al quale è attribuita la qualifica di "*Direttore della Zona di addestramento e allenamento cani*" che deve garantire il regolare svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia, anche avvalendosi di collaboratori, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Struttura Regionale in fase di avvio dell'attività assieme ai tempi, agli orari di apertura della ZAC e di ogni eventuale variazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e art. 6 comma 7 dei "*Criteri*";
2. quale sostituto del Direttore è nominato il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ - Tel. \_\_\_\_\_ - PEC / e-mail \_\_\_\_\_;
3. al Direttore è data facoltà di stabilire un orario giornaliero per le prove di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, orario compreso tra il sorgere e il tramonto del sole, che va preventivamente comunicato alla Struttura regionale competente;
4. la durata dei turni di addestramento per i singoli cani sarà, di volta in volta, gestita e disposta dal Direttore della Zona o dai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dei "*Criteri*";
5. l'accesso giornaliero sarà regolato in piena autonomia dal Direttore o suo sostituto della ZAC o dai suoi collaboratori, tenendo conto sia della sicurezza dei fruitori dell'area (persone e animali), sia in base alle specie di fauna selvatica potenzialmente presenti, necessarie per l'attività di addestramento e allenamento. L'addestratore entrerà nell'area della ZAC quando autorizzato e in possesso dell'idoneo permesso cartaceo o digitale;
6. l'accesso alla Zona è consentito a tutti i possessori di cani da caccia, nel rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di ciascuno, senza distinzione o discriminazione alcuna;
7. il Direttore e il suo sostituto devono accertarsi che l'attività di addestramento e allenamento con sparo sia praticata da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti al comma 8 dell'art. 12 della L. n. 157/1992;
8. l'istituzione della Zona è intesa per tutta la durata di validità dell'autorizzazione concessa secondo le prescrizioni in essa contenute, in osservanza al vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
9. l'accesso alle aree è subordinato al possesso di un apposito permesso cartaceo o digitale, rilasciato dal Direttore dell'area o suo sostituto. Il Direttore, o suo sostituto, è tenuto a compilare contestualmente un registro dei permessi e un registro degli accessi da esibire durante i controlli eseguiti a cura degli organi di Vigilanza;
10. sono consentiti per l'abbattimento i mezzi previsti dall'art. 13 della L. n. 157/1992, ad eccezione del fucile con canna ad anima rigata; l'uso dell'arco e del falco di cui all'art. 13 della L. n. 157/1992, è consentito esclusivamente sulla base di specifiche disposizioni, condizioni di accesso e periodi definiti dal Direttore della ZAC;
11. è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide individuate ai sensi del Regolamento (UE) 2021/57;



12. per l'esercizio dell'attività di addestramento e allenamento cani è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 4 dei "Criteri". I cani devono sempre essere accompagnati al guinzaglio, con l'eccezione dell'area dove si articola l'attività di addestramento e allenamento cani;
13. chiunque abbia accesso alla ZAC è responsabile dei danni arrecati a cose, animali o persone. Il Direttore, al pari degli utilizzatori, è tenuto ad adottare tutte le misure atte a prevenire e a rifondere gli eventuali danni alle produzioni agricole e alla fauna selvatica, durante l'esercizio dell'attività;
14. il Direttore è tenuto altresì ad adottare tutte le misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività alle produzioni agricole e alla fauna selvatica;
15. ai sensi dell'art. 2 comma 7 e dell'art. 5 comma 9 dei "Criteri", la Zona dovrà essere delimitata con apposite tabelle ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 50/1993;
16. laddove la distanza da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro risulti inferiore a 150 m, il perimetro dell'area sottoposta a sparo dovrà essere opportunamente segnalato e delimitato mediante posa di bandierine rosse di segnalazione;
17. è consentita l'immissione di selvaggina proveniente da allevamento appartenente alle specie  

---

La fauna, prima dell'immissione, deve essere sottoposta a controllo veterinario, secondo le vigenti disposizioni di legge, e deve essere in possesso di anello o marca auricolare ben visibile, comprovante la provenienza da allevamento, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 dei "Criteri";
18. le immissioni di selvaggina devono essere annotate in un registro che deve essere messo a disposizione degli organi di controllo e della Pubblica Amministrazione;
19. i capi abbattuti devono essere annotati nell'apposito registro oltre che nell'apposita ricevuta rilasciata all'utente dal Direttore o suo sostituto, al termine della sessione di allenamento e/o addestramento;
20. la selvaggina immessa che fuoriesce dal perimetro della ZAC non può essere in alcun modo recuperata;
21. il Direttore dell'area può richiedere motivatamente di effettuare catture di fauna selvatica da destinare al ripopolamento di altri Istituti faunistico-venatori;
22. in ogni caso non è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia fuori dalla ZAC. Inoltre, al conduttore non è consentito uscire dalla ZAC ed è parimenti vietata ogni attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei confronti della fauna selvatica fuoriuscita da questa;
23. all'interno della ZAC, nel periodo di funzionamento della stessa, è autorizzato lo svolgimento di prove cinofile, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 1179/2024 e dal presente disciplinare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato C1 della DGR n. 401/2024 e previa annotazione nell'apposito registro;
24. non è autorizzato l'uso dei segugi nelle aree frequentate dal camoscio in osservanza all'art. 21, comma 1, lett. ff) della L. n. 157/1992;
25. è vietata ogni forma di maltrattamento o sevizie nei confronti degli animali;
26. il Direttore è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del "Criteri";



27. il Direttore o chi ne fa le veci, che abbia dovuto adottare il provvedimento di sospensione della prova o di esclusione dalla medesima di cacciatori o cinofili, in conseguenza della inosservanza da parte degli stessi delle norme di legge, delle presenti disposizioni o di quanto riportato nei "Criteri", deve darne tempestiva comunicazione scritta circostanziata all'Ufficio territoriale della Direzione regionale competente;
28. il Direttore, il suo sostituto e i suoi collaboratori, hanno l'obbligo di consentire e agevolare qualsiasi controllo da parte della Regione del Veneto, nonché degli organi di vigilanza;
29. ogni accertata infrazione alle norme di legge da parte degli addestratori è sanzionata conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente;
30. l'autorizzazione alla gestione della Zona è sospesa o revocata, oppure l'area è ridotta di superficie o affidata ad altro gestore, qualora siano verificate da parte della Struttura regionale territorialmente competente violazioni del disciplinare di funzionamento, delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione, ovvero dei "Criteri", in particolare nei casi previsti dell'art. 6 e per la tutela di ogni altro interesse regionale.

*Il Direttore  
della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione  
Ittica e Faunistico – Venatoria*

*Il Direttore  
della Zona Addestramento Cani  
di Tipo A*